

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **348/1983** (ECLI:IT:COST:1983:348)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **11/10/1983**; Decisione del **14/12/1983**

Deposito del **21/12/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14686**

Atti decisi:

N. 348

ORDINANZA 14 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 355 del 28 dicembre 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), e 207, comma primo,

d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi nelle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1981 dal pretore di Bologna, nel procedimento di esecuzione civile promosso dalla Esattoria II.DD. di Bologna contro la S.p.A. CIA ed altro, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nel procedimento citati in epigrafe, il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 primo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e 207 comma primo d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 ritenendoli incompatibili cogli artt. 3,24 e 113 Cost.,

che, per quanto si riferisce al preteso contrasto cogli artt. 24 e 113 Cost., il Pretore si limita a rifarsi "alle ragioni esposte dal proponente", senza peraltro riportarle e, per quanto concerne l'asserita incompatibilità coll'art. 3 Cost., il Pretore espone la questione ma nulla dice in tema di rilevanza, né è dato in alcun modo d'intendere, nemmeno aliunde, in che consistesse il caso di specie.

Considerato che, per tal modo, mentre addirittura s'ignorano i termini della questione proposta in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., non è possibile esprimere alcun giudizio sulla rilevanza in ordine alla parte concernente l'asserito contrasto coll'art. 3 Cost.: e ciò anche a prescindere dal fatto che - com'è stato rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri - la questione, in relazione a tutti gli stessi parametri, è stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 12 giugno 1973 n. 85.

che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal Pretore di Bologna, coll'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3,24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.